

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

Info-med 03/2017

Ai
- medici con libero esercizio
nel Cantone Ticino
- dentisti con libero esercizio
nel Cantone Ticino

Bellinzona

11 aprile 2017



Ns. riferimento

Vs. riferimento

GM/pp

Cani guida e d'accompagnamento

Gentile collega, egregio collega,

a seguito di una richiesta pervenutaci dall'associazione Inclusion Handicap, il nostro Ufficio è stato confrontato con il tema dell'accesso ai luoghi pubblici da parte dei cani guida e d'accompagnamento.

La Costituzione svizzera sancisce il divieto di discriminazione, tema approfondito ed esaustivamente declinato nella Legge sui disabili (LDis) che vieta le disparità e le discriminazioni nell'accesso alle prestazioni nei riguardi di persone con disabilità.

Sotto il profilo igienico, per quanto concerne i cani guida, essi sono sotto regolare controllo veterinario e quindi esenti dal rischio di trasmettere zoonosi. L'addestramento - per quanto concerne l'aspetto della sicurezza - viene svolto da specialisti e prima di compiere il loro lavoro, durante gli anni di permanenza con la persona a cui vengono assegnati, questi cani hanno regolari controlli, formazioni e adattamenti in caso di cambiamenti (ad. es.: lavoro, abitazione, necessità legate alla riduzione dell'autonomia) nella vita del conduttore.

Fatta questa premessa, di seguito indichiamo com'è regolamentato l'accesso dei cani di accompagnamento nei luoghi pubblici.

Accesso a ristoranti o in locali che entrano in contatto con derrate alimentari

Per quanto concerne questo aspetto, si applica l'art. 15 cpv 2 lett. a dell'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici:

Art. 15 Presenza di animali

¹*Non è consentito tenere né introdurre animali nei locali che entrano in contatto con derrate alimentari.*

²*Sono eccettuati:*

- a. i cani che guidano o accompagnano persone disabili;***
- b. i cani che accompagnano clienti nelle sale da pranzo di ristoranti, purché il responsabile lo consenta***

Ne discende che nel caso di cani che accompagnano persone disabili, l'accesso è garantito per legge ed è quindi dovuto; il consenso del responsabile in questo caso non è necessario.

Accesso a ospedali, cliniche, case anziani:

Per quanto concerne questi luoghi, è opportuno seguire le seguenti direttive:

- 1) All'entrata della struttura, al cane sarà applicata una fascia distintiva in modo da essere immediatamente riconoscibile;
- 2) I cani guida sono ammessi solo nelle parti comuni degli ospedali, delle cliniche, delle case per anziani (atrii d'entrata, ascensori, scale, centralini, uffici e ristoranti/bar, cappella);
- 3) In caso di degenza del conduttore, il cane può essere accompagnato da terzi in visita al di fuori della camera di degenza;
- 4) In caso di visita del conduttore a un familiare, il cane è ammesso negli spazi comuni ma non nelle camere di degenza;
- 5) In caso d'istituzionalizzazione del conduttore (case per anziani in camera singola) il cane guida potrà vivere in casa per anziani fino a trovare una soluzione condivisa;
- 6) Accompagna il conduttore alla visita dei defunti.

Ambulatori e Servizi medici (ospedali, cliniche, studi medici extra-ospedalieri, centri diurni, studi dentistici):

Per quanto concerne questi luoghi:

- 1) i cani-guida sono ammessi a questi servizi
Casi particolari:
 - a- se vi sono pazienti allergici al pelo di animali, non far sostare nella stessa stanza (ad es.: sala d'aspetto) la persona allergica e il cane;
 - b- in caso di persone timorose del cane, adottare una soluzione di ripiego facendo sostare conduttore e cane in un altro locale o spostare l'orario della visita (ad es. fine giornata);

c- negli ambulatori di medicina generale o specialistici senza chirurgia, nella fisioterapia a secco e nell'ergoterapia sono ammessi. In caso di fisioterapia in acqua/piscina il cane non è ammesso.

2) I cani guida non sono ammessi:

a- negli ambulatori dove si pratica chirurgia. In questo caso essi sosterranno in sala d'attesa e saranno affidati a un accompagnatore fino al termine della visita; in ogni caso il cane non andrà lasciato solo.

Per tutti questi casi, all'uscita del cane dall'ambulatorio o dalla sala d'aspetto non è necessaria nessuna pratica di pulizia/disinfezione supplementare a quella ordinaria.

Con i miei più cordiali saluti.

Il Medico cantonale
G. Merlani

Copia a: Avv. Paola Merlini, Inclusion Handicap, Via Linoleum, 6512 Giubiasco